



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 2 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI . APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici addì dieci del mese marzo alle ore 19,00
nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Presente Assente

PONTI CELSINO	Sindaco	x	
CREPALDI GIANLUCA	Consigliere	x	
VERCELLONI STEFANO	Consigliere	x	
FOZZATI SONIA	Consigliere	x	
MAGGIORE MARIA TERESA	Consigliere	x	
ZANCATO SILVIA	Consigliere	x	
RANDETTI MARIA ELENA	Consigliere	x	
MAGGIORE ENRICO	Consigliere	x	
PAGANOTTI LUCIANO	Consigliere		x
NEGRI NATALE	Consigliere	x	
NALDI AURORA	Consigliere	x	

Totali 10 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Gilardone dr. Roberto
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PONTI CELSINO – Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

DELIEBRA DI C.C. N. 2 DEL 10.03.2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL CENTRO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI . APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- questo Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.1994 ha aderito al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese di Borgomanero per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti che, a norma degli artt. 1 e 2 ha lo scopo di realizzare un sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la gestione di servizi di conferimento separato e di raccolta differenziata dei rifiuti;
- il Consorzio medesimo utilizza, tra l'altro, a tale scopo, un'area di proprietà di questo Ente destinata a Stazione di conferimento rifiuti sita in Via Chiovini;
- con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 20.12.2013 si è provveduto ad approvare apposita Convenzione tra il Consorzio e il Comune di Sizzano per l'adeguamento della stazione ecologica in Comune di Sizzano;

Atteso che occorre normare con apposita Regolamento i termini tecnici relativi alla gestione e all'uso dell'area destinata a Centro di raccolta rifiuti;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione predisposta dal Consorzio del Medio Novarese composta da n. 20 articoli e ritenutala idonea;

Visti i pareri ed attestazioni di cui agli artt. 49, comma 1, e 153, comma 5, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con dieci voti favorevoli espressi nei modi di legge dai dieci presenti e votanti

DELIBERA

- 1).Di approvare lo schema di Regolamento per la gestione e l'uso del Centro di raccolta differenziata dei rifiuti, composto da n. 20 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2)Di trasmettere copia del presente atto al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese di Borgomanero.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge dai dieci presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

=== o O o ===

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

F.to C. Ponti

Il Segretario Comunale

F.to R. Gilardone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 16.03.2016 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 16.03.2016

Il Segretario Comunale

F.to R. Gilardone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì 16.03.2016

Il Segretario Comunale

F.to R. Gilardone

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 16.03.2016

Il Segretario Comunale

F.to R. Gilardone



CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Via Corso Sempione n. 27 – 28021 Borgomanero (NO)

Tel. 0322 844997 Fax. 0322 836586



COMUNE DI SIZZANO

Corso Italia n. 12

Tel. 0321 820214

Fax. 0321 820598

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

UBICAZIONE

Comune di Sizzano

Via Chiovini 26

TIPOLOGIA DI CENTRO

Centro di raccolta Comunale (1° livello)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10.03.2016

Il Segretario Comunale
F.to Roberto Gilardone

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	4
ART. 4 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE E NON AMMESSE NELLA PIATTAFORMA	4
ART. 5 – MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI	5
ART. 6 - UTENTI AMMESSI, PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVI CONTROLLI	6
ART. 7 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE	7
ART. 8 – ORARI DI APERTURA	7
ART. 9 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	7
ART. 10 – MODALITÀ DI ASPORTO DEI RIFIUTI	8
ART. 11 - DISINFESTAZIONE	8
ART. 12 – MODALITA' DI GESTIONE	8
TITOLO 2 – GESTORE	8
ART. 13 – COMPITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DI GESTIONE DEL CENTRO	8
ART. 14 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE	10
ART. 15 – ASSISTENZA AGLI UTENTI	10
ART. 16 – MANUTENZIONE DEL CENTRO	10
TITOLO 3 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI	11
ART. 17 – DIVIETI	11
ART. 18 –SANZIONI	12
ART. 19 – RESPONSABILITÀ	12
ART. 20 – SICUREZZA DEL GESTORE E DEGLI UTENTI	13

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO


1. L'amministrazione del Comune di Sizzano congiuntamente al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, con la finalità primaria di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, promuovono la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive.
2. Per tale motivo è stato istituito il centro di raccolta, situato in Via Chiovini 26 nel Comune di Sizzano, per il deposito dei materiali, in attesa del trasporto agli impianti di trattamento finale.
3. Il conferimento diretto da parte degli utenti presso il predetto centro integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e l'utilizzo da parte degli utenti di questo centro di raccolta (1° livello) dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Regolamento è stato predisposto dal Consorzio in quanto Ente di Bacino ai sensi della Legge della Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002 e viene adattato alle peculiarità del centro di conferimento ed approvato da parte delle Amministrazioni Comunali.
3. Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle prescrizioni gestionali del D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", e successive modifiche.
4. Il presente Regolamento ha tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nel "Programma pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2002)", approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, n. 17 del 14/12/2004.
5. Il presente Regolamento viene adottato con atto ufficiale dal Comune di Sizzano al fine di regolamentare l'utilizzo e la gestione del centro di raccolta.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Centro di raccolta o di 1° livello: è un “*centro di raccolta a servizio di uno o più Comuni finalizzato al conferimento agevole dei rifiuti da parte degli utenti. Questi centri hanno la sola finalità di permettere al cittadino di conferire comodamente i rifiuti in una struttura attrezzata ed il più possibile prossima alla propria abitazione*” (Delibera dell’Assemblea Consortile n. 17/2004)
2. Il Centro di raccolta comunale è costituito da area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. (D.M. 8 aprile 2008 “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche*”).

**ART. 4 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE E NON AMMESSE NELLA PIATTAFORMA**

1. Ferme restando le limitazioni inerenti la provenienza di cui all’articolo successivo, i rifiuti ammessi al conferimento sono i rifiuti sottoelencati:
 - a) i rifiuti urbani e assimilabili;
2. È espressamente vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
3. Le tipologie di rifiuti elencate al seguente punto a), sono raccolte e raggruppate in modo differenziato presso la stazione di conferimento. Il conferimento è possibile se è presente il contenitore in cui conferire i rifiuti, in quanto è attivo il servizio di raccolta. L’Amministrazione Comunale può inoltre ampliare la gamma di rifiuti conferiti in modo differenziato permettendo il conferimento di ulteriori tipologie consentite dalla legge.

a. Tipologie di rifiuti da accogliere in via prioritaria

- Ingombranti (CER 200307)
- Legno (CER 150103 /200138)
- Imballaggi metallici (CER 150104 /200140)
- Verde (CER 200201)
- Imballaggi in vetro (CER 150107 /200102)
- RAEE - TV e Monitor (CER 200135*)
- RAEE – “Altri grandi bianchi” – Lavatrici ecc... (CER 200135* /200136)
- RAEE - Frigoriferi e simili (CER 200123*)
- RAEE – piccoli elettrodomestici (PC e tastiere) - (CER 200136)
- Accumulatori al piombo esausti (CER 200133*)
- Oli e grassi vegetali e animali (CER 200125)
- Tubi fluorescenti contenenti mercurio (CER 200121*)
- Inerti (CER 170904)

4. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse ravvisare la necessità di permettere il conferimento di altre tipologie di rifiuti presso la stazione di conferimento, provvederanno alla modifica del presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale.
5. Il conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti recuperabili è per lo più gratuito, ad esclusione di alcune tipologie di rifiuti concordate con l'Amministrazione Comunale.
6. Al fine di una corretta gestione dei quantitativi conferibili nel centro di raccolta, in modo da garantire i limiti tecnico-gestionali del centro, si fissano dei limiti sui conferimenti da parte delle utenze, in merito ad alcune tipologie di rifiuto.
I limiti sono i seguenti:
 - Verde (CER 20.02.01): n. 4 sacchi da lt 100 ad utenza a settimana
 - Ingombranti (CER 20.03.07): 2 mc ad utenza a settimana
 - Rifiuti da demolizione (CER 17.09.04): n. 4 secchi da lt 30 ad utenza a settimana.
7. In ogni caso nel momento in cui i contenitori, destinati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti, dovessero risultare pieni, l'operatore incaricato alla gestione dell'area potrà interrompere i conferimenti da parte delle utenze, fino a che non risulteranno nuovamente vuoti.
8. Dato che i rifiuti speciali pericolosi non possono mai essere assimilati agli urbani, possono essere accettati solo i rifiuti pericolosi di chiara origine domestica, identificabili come rifiuti urbani.

ART. 5 – MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

1. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti devono rispettare la normativa vigente, citata nel precedente ART. 2, e le eventuali prescrizioni degli Enti preposti all'autorizzazione ed al controllo del centro.

2. In particolare:

- a. tutte le tipologie di rifiuto sono stoccate in appositi cassoni o su piattaforma in calcestruzzo separati dalle altre tipologie da adeguate pareti divisorie;
- b. i rifiuti pericolosi, contrassegnati nell'elenco dei codici CER con asterisco "*" sono stoccati al riparo degli agenti atmosferici.

ART. 6 - UTENTI AMMESSI, PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVI CONTROLLI

1. Sono ammessi al conferimento i seguenti soggetti:

- a. le utenze domestiche iscritte a ruolo della tassa rifiuti del Comune di Sizzano autorizzati ad utilizzare il Centro di Raccolta. A tali utenze è vietato conferire direttamente rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108);
- b. gli operatori comunali del Comune che aderisce al Centro di Raccolta e gli addetti ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati della ditta che effettua la raccolta porta a porta nel territorio comunale;
- c. eventuali altri soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale che aderisce al Centro di Raccolta al conferimento di rifiuti urbani ed assimilati raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questi espressamente autorizzate.
- d. Tutte le aziende che effettuano servizi per conto dei cittadini residenti nel Comune che aderisce al Centro di Raccolta potranno conferire al Centro solo negli orari di apertura e con apposita attestazione sottoscritta in autocertificazione dal proprietario committente.

2. A tutti i soggetti conferenti potrà essere richiesta documentazione idonea all'accertamento del loro diritto al conferimento, quale esibizione della carta d'identità o dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa rifiuti e nelle forme e nei modi stabiliti dal Comune/Consorzio.

3. In particolare si predisporranno strumenti atti ad accertare:

- a. per le utenze domestiche, il Comune di provenienza;

4. Per i conferimenti effettuati dagli addetti ai servizi di raccolta, dagli operatori comunali autorizzati e dai soggetti autorizzati dal Comune, dovranno essere comunicati al gestore i dati identificativi degli automezzi.

5. Il conferimento di quantitativi straordinari di rifiuti deve in ogni caso essere preventivamente concordato con il Gestore del centro di conferimento, ed espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE

1. Il centro viene dotato delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza.
2. Oltre a ciò, il centro viene dotato di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia.
3. Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti urbani, sono dislocati nel centro:
 - a. contenitori scarrabili in acciaio;
 - b. contenitori specificamente realizzati a norma di legge per contenere determinate tipologie di rifiuti;
 - c. aree pavimentate in calcestruzzo.
4. Il centro viene dotato di cartellonistica in ingresso secondo le indicazioni del D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", e successive modifiche.

ART. 8 – ORARI DI APERTURA

1. Apertura al pubblico ordinaria
 - a. Gli Utenti possono accedere alla stazione di conferimento nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. Apertura al pubblico straordinaria
 - a. L'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale.
3. Apertura agli operatori della gestione dei rifiuti
 - a. Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al conferimento delle varie tipologie di rifiuti raccolti sul territorio comunale ed al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto, possono accedere alla stazione di conferimento in orari concordati con il gestore del centro di raccolta, al fine di garantire che le operazioni di movimentazione dei rifiuti avvengano in tutta sicurezza e senza recare disagi ai cittadini che effettuano il conferimento dei propri rifiuti.

ART. 9 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti devono essere conferiti nei cassoni o nelle aree pavimentate specificatamente indicate con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.

2. I soggetti conferenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - a. esibire a richiesta documentazione idonea all'accertamento del Comune di provenienza;
 - b. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
 - c. conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
 - d. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
 - e. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di soffermarsi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e containers.

ART. 10 – MODALITÀ DI ASPORTO DEI RIFIUTI

1. Le frequenze di asporto dei rifiuti per l'invio a recupero/smaltimento devono evitare accumuli al di fuori dei contenitori o delle aree delimitate, a causa dell'eccessivo riempimento delle stesse e nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 08/04/2008 e s.m.i.
2. Il conferimento dei rifiuti del centro deve essere fatto agli impianti regolarmente autorizzati e tramite trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ART. 11 - DISINFESTAZIONE

1. Il centro di raccolta deve essere sottoposto periodicamente ad operazioni di disinfestazione.

ART. 12 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. La stazione di conferimento viene gestita direttamente dal Comune di Sizzano

TITOLO 2 – GESTORE

ART. 13 – COMPITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DI GESTIONE DEL CENTRO

1. Il personale di gestione addetto deve essere validamente formato al servizio.

2. Il personale di gestione è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a svolgere le seguenti attività:
 - a. gestione del centro di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
 - b. apertura, presidio e chiusura del centro di raccolta rifiuti negli orari stabiliti nel presente Regolamento di gestione dell'area;
 - c. verifica della conformità dei rifiuti conferiti a mezzo di controllo visivo al fine di respingere eventualmente i materiali qualora difformi da quelli ammessi secondo il Regolamento del centro;
 - d. vigilanza sulle operazioni di conferimento dei rifiuti, affinché avvengano nel rispetto del Regolamento del centro;
 - e. sensibilizzazione dell'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti
 - f. sorveglianza nelle ore di apertura del centro al fine di :
 - evitare l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o aree adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti o che conferiscano in modo indifferenziato;
 - evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel centro;
 - g. assistenza all'utenza al momento del conferimento e sua sensibilizzazione ad un corretto e maggiore conferimento differenziato di rifiuti;
 - h. segnalazione alle Amministrazioni di ogni violazione del Regolamento del centro;
 - i. segnalazione alle Amministrazioni di qualsiasi disfunzione, danno o atto vandalico venga rilevato, sia riferito alle strutture, attrezzature, contenitori sia riguardante l'organizzazione o la funzionalità dei servizi;
 - j. segnalazione alle Amministrazioni di eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici;
 - k. la compilazione, ove necessario, dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti e compilazione del MUD per il centro di raccolta o adempimenti normativi previsti;
 - l. manutenzione ordinaria dell'area relativamente ai seguenti interventi:
 - pulizia del centro e dei siti di ammasso dei materiali;
 - asportazione dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno del centro di raccolta;

- piccole manutenzioni eseguite direttamente dagli operatori senza l'intervento di ditte specializzate e/o di attrezzature particolari, eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area, piccoli interventi di conservazione delle strutture;
 - manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);
 - manutenzione delle griglie e delle caditoie con rimozione dei materiali in esse caduti.
3. Il personale di gestione del centro deve essere munito ed utilizzare idonea attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative anti-infortunistiche.

ART. 14 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il Gestore del centro è responsabile della gestione nonché della manutenzione del centro di conferimento e come tale è soggetto, previa verifica delle effettive carenze gestionali, alle penali e alle sanzioni previste in caso di inadempienza dal Regolamento di gestione e dalla legislazione vigente.

ART. 15 – ASSISTENZA AGLI UTENTI

1. Il personale di gestione del centro è tenuto a fornire adeguata assistenza agli Utenti, al fine di garantirne la sicurezza.
2. Il personale di gestione del centro è tenuto a controllare che l'Utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'Utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Qualora l'Utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi del Regolamento, il personale di gestione è tenuto a scoraggiarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Vigilanza urbana.

ART. 16 – MANUTENZIONE DEL CENTRO

1. Il Gestore è tenuto a curare il buono stato del centro. Per far ciò deve provvedere alla pulizia dei piazzali, dei locali e delle attrezzature dell'impianto, nonché delle aree a verde interne.
2. Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alla stazione di conferimento, il personale di gestione è tenuto, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento negli specifici contenitori.
3. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura o pericolosità, l'intervento degli addetti ai servizi di igiene urbana, il personale di gestione è tenuto ad

informare tempestivamente i competenti uffici consortili, affinché dispongano quanto necessario.

4. Il personale di gestione è tenuto ad analogo comportamento qualora, durante lo svolgimento della propria attività, individuasse, nell'atto di depositare abusivamente rifiuti, i responsabili.
5. E' fatto divieto al Gestore di modificare gli impianti o le infrastrutture a rete di cui la stazione di conferimento è dotata.
6. Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere fatti presente agli uffici consortili competenti.

TITOLO 3 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 17 – DIVIETI

1. E' fatto espresso divieto a chiunque di:
 - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel centro;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori del centro;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito, salvo che da parte del personale autorizzato;
 - f. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - g. Effettuare altre attività all'interno dell'area senza essere espressamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale.
2. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni dell'articolo seguente.

ART. 18 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo VI, Capo 1°, del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i., nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, quelle relative alle violazioni di cui al comma 1, punti b), c), d) e f) del precedente articolo, saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tale soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs 152/2006:
 - a. da € 300,00 (trecento) a € 3.000,00 (tremila) se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi
 - b. da € 600,00 (seicento) a € 6.000,00 (seimila) se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.
2. Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui al comma 1, punto a) del precedente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) a € 400,00 (quattrocento).
3. La violazione del disposto di cui al comma 1, punto e) del precedente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 26,00 (ventisei) a € 250,00 (duecentocinquanta). Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nel centro nell'orario di chiusura.
4. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'area del centro è da intendersi di competenza e soggetta alla vigilanza del Comune di Sizzano.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ

1. Le Amministrazioni e i suoi Funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, dalle disposizioni del presente regolamento e dalla legislazione vigente.
2. Qualora all'interno della stazione di conferimento si verificassero incidenti causati dagli utenti, dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore ovvero previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore, Comune e Consorzio da ogni responsabilità.
3. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

ART. 20 – SICUREZZA DEL GESTORE E DEGLI UTENTI

1. Tutte le attività svolte dal Gestore nella stazione di conferimento devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza (D.Lgs. n°81/2008 e norme collegate).